



**Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici
Segreteria Generale**

Via Barberini, 36 – 00187 Roma. Tf. 06.70454610 / 06.7002521 / 06.7005103 / Fax
06.7005207 - Internet: www.failp.it – E_mail failp@failp.it

**INDENNITÀ UNA TANTUM 200 EURO PER I LAVORATORI
DIPENDENTI, ART. 31 DECRETO - LEGGE AIUTI 17 MAGGIO 2022, N. 50**

Per venire incontro alle categorie di cittadini più esposte agli aumenti del costo della vita, causati dall'impennata dei prodotti energetici che sta avendo ripercussioni in ogni campo dell'economia, tenuto conto che molti **CONTRATTI DI LAVORO** rinnovati nel 2020/2021 non potevano prevedere le conseguenze di una guerra in Europa ed i forti aumenti di prezzi in tutti i settori (alimentazione, abbigliamento, bollette dei consumi energetici), il Governo ha messo in campo alcuni provvedimenti (es. congelamento accise sui carburanti, ecc...)

L'indennità sarà pagata automaticamente dai Datori di lavoro nella busta paga di luglio di quest'anno, ai propri dipendenti in possesso dei requisiti richiesti (per i pensionati interverrà l'INPS).

Per percepire il **BONUS dei 200 euro** il lavoratore deve possedere un reddito imponibile (ai fini fiscali) non superiore a 2.692 euro per tredici mensilità, ovvero fino a 35.000 euro lordi e non deve percepire altri trattamenti quali quello pensionistico o il reddito di cittadinanza. A fine anno, ove si superino i limiti interverrà il conguaglio e la restituzione dell'importo.

Art. 31 D.L. n. 50. 1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.

2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Inoltre non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del citato D.L.